

RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA ESECUTIVA

INDICE:

- 1. Notificazione a mezzo posta**
- 2. Attuazione del provvedimento cautelare ed esecuzione**
- 3. Titoli esecutivi: cambiale, assegno di mantenimento**
- 4. Reclamo ed estinzione atipica**

1. NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

Cass. sez. un. 14 gennaio 2008 n. 627

PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA – PROVA DELLA TEMPESTIVITA’

La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., **è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.**

L’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione (art. 379 c.p.c.), ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio (art. 380 bis c.p.c.), anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372, secondo comma c.p.c.; in difetto di produzione dell’avviso di ricevimento e in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza in camera di consiglio può tuttavia domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dall’art. 6, primo comma, l. n. 890 del 1982

2. ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE ED ESECUZIONE

Cass. III sezione 26 febbraio 2008 n. 5010

PROCESSO CIVILE - DIFFERENZA TRA ATTUAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE ED ESECUZIONE

La Corte traccia la distinzione tra l’attuazione dei provvedimenti cautelari, che costituisce una fase del procedimento cautelare, ed il procedimento esecutivo, puntualizzando che **tutte le contestazioni relative all’osservanza del provvedimento cautelare hanno natura di eccezioni da far valere**

nel giudizio di merito, e non possono né debbono essere proposte a mezzo dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. III sezione 12 marzo 2008 n. 6621

POSSESSO – ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO INTERINALE DI REINTEGRAZIONE NEL POSSESSO

In tema di provvedimento interinale di reintegrazione nel possesso, la Corte ha precisato che **l'esecuzione del provvedimento d'urgenza in materia possessoria dà luogo ad una ulteriore fase del procedimento possessorio**, di competenza dello stesso giudice che ha emesso il provvedimento, ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c., e non invece al procedimento di esecuzione forzata con le forme degli artt. 612 e 613 c.p.

3. TITOLI ESECUTIVI

Cass. III sezione 12 marzo 2008 n. 6609

TITOLI DI CREDITO – SMARRIMENTO – CONSEGUENZE

Il creditore cambiario il quale abbia colpevolmente smarrito i titoli in suo possesso -e, non avendo proceduto al loro ammortamento, abbia determinato il compiersi del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione cambiaria spettante al proprio debitore in regresso verso i precedenti giranti - **deve subire le conseguenze sfavorevoli, previste dall'art. 66 l. camb., dello smarrimento delle cambiali.**

Cass. III sezione 28 gennaio 2008 n. 1758

TITOLO ESECUTIVO - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CONTRIBUZIONE PRO QUOTA ALLE SPESE STRAORDINARIE - MANCATO ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'OBLIGATO ULTERIORE INTERVENTO DEL GIUDICE - NECESSITÀ.

In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, **occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità.**

4. RECLAMO ED ESTINZIONE ATIPICA

Cass. III sezione 12 febbraio 2008 n. 3276

PROCESSO CIVILE - PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - ESTINZIONE

Nell'espropriazione presso terzi il provvedimento che dichiara l'estinzione del giudizio **per cause diverse da quelle tipiche non è impugnabile con reclamo ex articolo 630 c.p.c.**, ma con opposizione agli atti esecutivi.

